

Avviso di ricevimento di una denuncia multipla in merito a una presunta violazione, da parte dell'Italia delle norme dell'Unione europea in relazione al nuovo articolo 26-ter del Codice della nautica da diporto.

Numero di riferimento: CPLT(2026)02361

La Commissione europea ha ricevuto un elevato numero di denunce riguardanti il nuovo articolo 26-ter del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), rubricato "*Prevenzione dei danni ambientali*", introdotto con Legge 7 maggio 2026, n. 70 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026)

La Commissione ha protocollato queste denunce nel registro centrale delle denunce con il numero di riferimento CPLT(2026)02361. Ulteriori informazioni sulla denuncia possono essere inviate a EC-CPLT-GROW@ec.europa.eu. Si prega di indicare il numero di riferimento di cui sopra.

Tenuto conto dell'elevato numero di denunce ricevute in merito, la Commissione, al fine di rispondere tempestivamente e di informare gli interessati, nonché in considerazione del potenziale interesse pubblico per la questione sollevata dai denuncianti, pubblica tale avviso di ricevimento sulla [pagina dedicata del sito web Europa](#). Tramite lo stesso canale i denuncianti saranno informati dei risultati dell'analisi di tali denunce effettuata dalla Commissione e dell'eventuale seguito che la Commissione deciderà di dare.

La Commissione considererà la denuncia alla luce del diritto dell'Unione applicabile e in linea con le priorità di attuazione stabilite nella [Comunicazione della Commissione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione"](#)¹.

Dovesse la Commissione decidere di dare seguito alla Sua denuncia e di avviare un procedimento formale di infrazione, il suo scopo essenziale sarebbe garantire la conformità della legislazione dello Stato membro al diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione. L'aver presentato denuncia alla Commissione potrebbe pertanto non risolvere la Sua situazione specifica. Per far valere il Suo ricorso, in particolare qualora sia previsto un risarcimento, La invitiamo a intentare un'azione a livello nazionale nello Stato membro interessato. La denuncia presentata alla Commissione non sospende i termini per l'avvio di un'azione legale ai sensi del diritto nazionale. Nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche constatata una violazione del diritto dell'Unione, la Commissione può sempre decidere di non avviare un procedimento formale di infrazione.

I servizi della Commissione presupporranno di dover trattare la Sua denuncia in modo riservato. Solo nel caso in cui un denunciante abbia optato per un trattamento non riservato, i servizi della Commissione saranno autorizzati a divulgarne l'identità, e le informazioni che avrà comunicato, alle autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia. La informo tuttavia che per dar seguito alla denuncia i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità.

In relazione al trattamento della denuncia si applica l'[informativa sulla privacy](#).

¹ C(2016)8600.